

Brescia, lì 21.06.2018

SPETT.LE CLIENTE

Oggetto: Acquisto carburanti: pagamenti con nuove regole dal 1° luglio 2018

La legge di Bilancio 2018 ha previsto che, dal 1° luglio 2018, al fine di contrastare con maggiore efficacia l'evasione e le frodi nel settore della commercializzazione e distribuzione di carburanti, i soggetti passivi IVA non dovranno più tenere la scheda carburante, in quanto gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati, nell'esercizio d'impresa, arte o professione, presso gli impianti stradali di distribuzione

- saranno documentati obbligatoriamente mediante fattura elettronica,

al pari - più in generale - degli acquisti di benzina e gasolio utilizzati come carburanti per motori. La norma non fa, invece, espresso riferimento anche i lubrificanti.

Sempre dal 1° luglio 2018, è stato stabilito che la deducibilità del costo di acquisto di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione e la detraibilità della relativa IVA

- dipenderanno dalla modalità di pagamento in concreto adottata.

Nel dettaglio, con l'introduzione nell'art. 164 TUIR del nuovo comma 1-bis, "le spese per carburante per autotrazione sono deducibili nella misura di cui al comma 1 se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605".

Con il provvedimento n. 73203 del 4 aprile 2018 l'Agenzia delle Entrate ha definito gli ulteriori mezzi di pagamento per l'acquisto di carburanti e lubrificanti, precisando che gli stessi consentono non solo la detraibilità dell'IVA, ma anche la deducibilità della spesa. In tal modo risolvendo il duplice disallineamento esistente tra i due settori impositivi, dovuto al fatto che solo ai fini dell'esercizio della detrazione dell'IVA sono richiamati i lubrificanti, oltre ai carburanti, e sono ritenuti validi gli ulteriori mezzi di pagamenti tracciabili appositamente stabiliti, diversi dalle carte di credito, di debito o prepagate.

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate ha disposto che, ai fini della detrazione dell'IVA e della deducibilità delle spese per l'acquisto di carburanti e lubrificanti per autotrazione, si considerano idonei a provare l'avvenuta effettuazione delle operazioni

tutti i mezzi di pagamento esistenti diversi dal denaro contante.

Si tratta non solo degli assegni, bancari e postali, circolari e non, nonché dei vaglia cambiari e postali, ma anche dei mezzi di pagamento elettronici, come l'addebito diretto, il bonifico bancario o postale e il bollettino postale, oltre alle carte di debito, di credito.

Tali modalità di pagamento "qualificato" troveranno applicazione anche nelle ipotesi in cui, sulla scorta di specifici accordi, il pagamento avvenga in un momento diverso rispetto alla cessione, come accade, ad esempio, per le carte utilizzate nei contratti cd. di "netting",

laddove il gestore dell'impianto di distribuzione si obbliga verso la società petrolifera ad effettuare cessioni periodiche o continuative a favore dell'utente, il quale utilizza, per il prelievo, un sistema di tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera (si vedano le circolari n. 42/E/2012 e n. 205/E/1998).

In questa sede non ci si sofferma sull'altra novità importante, quella che prevede che la documentazione avverrà obbligatoriamente per il tramite della fatturazione elettronica, la cui trattazione sarà oggetto di specifica circolare.

Acquisto carburante: soluzioni pratiche – articolo tratto da "Il Sole 24 Ore" del 31 maggio 2018

Con il provvedimento 73203/2018, l'Agenzia ha individuato che tutti i mezzi di pagamento sono idonei tranne i contanti.

Il provvedimento precisa che tali modalità trovano applicazione anche nel caso in cui il pagamento, in virtù di specifici accordi, avvenga in un momento diverso dalla cessione.

Il caso è quello dei contratti che prevedono l'emissione di una carta o di un buono con cui, successivamente, il possessore può effettuare i rifornimenti. Il caso più diffuso è quello dei contratti *netting* in base ai quali, il gestore dell'impianto di distribuzione si obbliga verso la società petrolifera a effettuare cessioni periodiche o continuative in favore dell'utente il quale utilizza, per il pagamento, un sistema di tessere magnetiche rilasciate direttamente dalla società petrolifera. Questi rapporti sono assimilabili al contratto di somministrazione la fattura elettronica può essere emessa al pagamento.

Per i rifornimenti effettuati tramite carte prepagate o buoni carburanti, la circolare 8E/2018 precisa che se la carta rilasciata consente solo il rifornimento di soli carburanti presso gli impianti gestiti dalla medesima compagnia, l'operazione va documentata con fatturazione elettronica al momento della cessione della carta o del buono. Pertanto, in risposta ad un quesito trasmesso alla rubrica del Sole 24 Ore («Il mio giornale») se il rifornimento viene fatto a credito, in presenza di contratto di somministrazione l'obbligo di emissione della fattura elettronica scatta al momento dell'addebito.

Qualora, invece, il pagamento avvenga mediante carte prepagate (per l'acquisto di solo carburante e presso la stessa compagnia) la fattura elettronica viene emessa anticipatamente al momento del versamento delle somme e della emissione della carta o della successiva ricarica.

Altra domanda trasmessa a «Il mio giornale» riguarda l'applicazione della nuova normativa ai rimborsi chilometrici pagati ad amministratori/dipendenti. In merito, la citata circolare 8 (capoverso 2.1.2), riporta il caso del dipendente che effettua il rifornimento con la propria carta di credito e il rimborso avviene unitamente alla retribuzione mediante bonifico bancario; rispettando questa procedura la deducibilità è certa. Pertanto, tutti i diversi rapporti dovranno essere regolati con mezzi di pagamento tracciabili, anche quello tra società e dipendenti.

Si segnala che il Governo sembra stia valutando una proroga di 6 mesi all'entrata in vigore di questa normativa, di cui vi daremo eventualmente tempestiva segnalazione.

Studio Dott. Begni & Associati